REGOLAMENTO (CE) N. 368/2004 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 2262/2003 per quanto riguarda il quantitativo disponibile per il quale possono essere presentate le domande di titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1º aprile al 30 aprile 2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ([1]),

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT ([2]),

visto il regolamento (CE) n. 1458/2003 della Commissione, del 18 agosto 2003, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari del settore delle carni suine ([3]), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) L'adesione all'Unione europea, il 1º maggio 2004, della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia dovrebbe permettere a questi paesi di beneficiare dei contingenti tariffari istituiti dal regolamento (CE) n. 1458/2003 nel settore delle carni suine a condizioni eque rispetto a quelle applicate agli attuali Stati membri. Agli operatori economici di questi Stati deve essere pertanto offerta la possibilità di partecipare pienamente ai suddetti contingenti sin dal momento dell'adesione.

(2) Per non creare distorsioni di mercato prima e dopo il 1º maggio 2004, i lotti previsti per il 2004 sono stati modificati dal regolamento (CE) n. 334/2004 della Commissione del 26 febbraio 2004 ([4]) per quanto riguarda lo scadenzario e adattati relativamente alla ripartizione dei quantitativi. Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2262/2003 della Commissione, del 22 dicembre 2003, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2003 nel quadro dei contingenti tariffari d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1º gennaio al 31 marzo 2004 ([5]),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2262/2003 è modificato come segue:

a) all'articolo 1, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per il periodo dal 1º aprile al 30 aprile 2004, le domande di titoli d'importazione possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1458/2003, per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.»;

b) l'allegato II è sostituito dal testo riportato in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

([1]) GU L 282 del 1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 (GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5).

([2]) GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

([3]) GU L 208 del 19.8.2003, pag. 3.

([4]) GU L 60 del 27.2.2004, pag. 14.

([5]) GU L 336 del 21.12.2003, pag. 16.

ALLEGATO

«ALLEGATO II

Gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo dal 1º aprile al 30 aprile 2004 (in t)
G2	24 751,7
G3	2 728
G4	2 347
G5	5 063
G6	12 450
G7	4 564»